



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 16 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2015/94 CC NAS RG del 08.08.2015 – del Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione di Violazione Amministrativa n.° 2015/94 CC NAS RG del 08.08.2015 – del Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa, ore 16:15, redatto dal M.A. S. UPS CARUSO Vinceno, unitamente al Brig. AGLIECO Sebastiano, entrambi in servizio presso il NAS di Ragusa, a seguito ad ispezione eseguita alle ore 12:30 dell'8 agosto 2015 presso lo stabilimento balneare all'insegna "SHULUQ" ubicato in Marina di Modica nel Lungomare Buonarroti, della società di capitali QUADRIFOGLIO BLU s.r.l. di cui quale è legale rappresentante il Sig. CASSARINO Salvatore, nato a Modica il 23.12.1966 ed ivi residente in Via Rocciola Scrofani n.° 160/A;

Atteso che a carico del suddetta Sig. CASSARINO Salvatore è stata rilevata la violazione di cui al **Regolamento (CE) n.° 852/2004 sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 6.11.2007 n.° 193 "per aver omesso di dare preventiva comunicazione all'Autorità Sanitaria della variazione apportata ai locali e alla piantina planimetrica vidimata dall'ASP in quanto ha introdotto un fornello elettrico per riscaldare alimenti così come una piastra per panini"**

Considerato che per tale violazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. n.° 193/2007, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 1.000,00 (pari al doppio del minimo della sanzione prevista)**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a cura dell'APS Pluchino Giuseppe a mani del Sig. CASSARINO Salvatore, che nulla ha inteso dichiarare, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. CASSARINO Salvatore, avverso il verbale n.° 2015/94 CC NAS RG del 08.08.2015 in data 19.10.2015 oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81;

Viste le controdeduzioni del Comando Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Ragusa a firma del Comandante Luogotenente Salvatore Massa, con prot. n.° 13848/3-4 "P" del 11.11.2015;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. CASSARINO Salvatore, nella qualità sopra descritta per le seguenti motivazioni:

La contestazione e la notifica del relativo verbale sono correttamente avvenute nei confronti del Sig. Cassarino Salvatore, quale legale rappresentante della società di capitali QUADRIFOGLIO BLU s.r.l. che gestisce lo stabilimento balneare all'insegna "SHULUQ". La mancata notifica alla società ha soltanto escluso la solidarietà tra le parti senza inficiare il verbale medesimo nei confronti della persona fisica. L'art. 14, comma 6, legge n. 689/1981 stabilisce testualmente che «l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto». Vale a dire che, nel caso di specie, l'obbligazione a carico della società è senza dubbio alcuna estinta, ma non così quella nei confronti del Sig. Cassarino soggetto obbligato in solido, il quale pure potrà esercitare, il proprio diritto di regresso nei confronti della società di cui è legale rappresentante. (cfr Cass. n. 9557/1992 dove si afferma: «l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica, per cui, nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la responsabilità può essere fatta valere nei confronti degli altri obbligati, ancorché non siano gli autori materiali dell'infrazione» (conforme Cass. n. 6088/1993).



Dalla attività istruttoria in sede di audizione del ricorrente e dalla planimetria prodotta in atti è stata confermata la esistenza della piastra per panini al n.° 17 della planimetria ma non del fornello elettrico, definito dalla parte come scaldavivande.

In effetti la tipologia B dell'esercizio consente l'uso del fornello atto a riscaldare e non a cucinare i prodotti da somministrare, così come anche la piastra per panini. Tuttavia ciò non esclude la violazione contestata, consistente nel non aver segnalato nella planimetria, comunicandolo alla Autorità Sanitaria Competente, l'inserimento del fornello non previsto prima (si legge al punto 17 della planimetria piano di lavoro con piastre e friggitrice).

Nonostante la tardività degli scritti difensivi presentati oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 18 della L. 689/81 questa Autorità Competente ha accolto la richiesta di audizione della parte e valutate le contestazioni proposte al fine di garantire comunque il contraddittorio. Tuttavia non può non escludere la esistenza della violazione per le motivazioni sopra dette, l'assenza, però, di precedenti violazioni della medesima specie a carico della società e del Sig. Cassarino Salvatore, costituiscono elementi valutabili positivamente nella applicazione della pena che può ben essere contenuta nel minimo edittale.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. CASSARINO Salvatore, nato a Modica il 23.12.1966 ed ivi residente in Via Rocciola Scrofani n.° 160/A quale è legale rappresentante della società di capitali QUADRIFOGLIO BLU s.r.l. gestore dello stabilimento balneare all'insegna "SHULUQ" ubicato in Marina di Modica nel Lungomare Buonarroti, il pagamento della somma totale di **€. 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"** nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione (10/A/RG/14) e della presente ordinanza.

In accoglimento della richiesta di rateizzazione espressa in sede di audizione si autorizza il pagamento della sanzione come sopra applicata nella misura di 10 rate mensili di € 56,60.

Dette somme devono essere pagate la prima entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e le successive a regolare cadenza mensile.

Si dispone che il trasgressore provveda mensilmente ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. CASSARINO Salvatore, residente in Via Rocciola Scrofani n.° 160/A Modica;

- ed è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 12 GEN. 2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

